

	STATUTO	
	Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
	1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata "UNO IN PIU', Associazione Sindrome Down Corciano" (d'ora innanzi, la "Associazione").	
	La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "ETS" alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A seguito del predetto termine l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "UNO IN PIU', Associazione Sindrome Down Corciano - Ente del Terzo Settore" (in sigla "UNO IN PIU', Associazione Sindrome Down Corciano - ETS").	
	La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.	
	1.2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.	
	Articolo 2) Sede	
	2.1. L'Associazione ha sede in Corciano (PG) e precisamente alla Via Amendola n°1.	

	2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in	
	Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi,	
	filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali,	
	produttive e direzionali, comunque denominate.	
	La variazione della sede nell'ambito del Comune di Corciano	
	(Perugia) non dovrà intendersi quale modifica del presente	
	Statuto.	
	Articolo 3) Scopo e finalità	
	3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di	
	loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse	
	generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	L'Associazione, quale espressione di partecipazione,	
	solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui	
	agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della	
	Costituzione, si ispira, al fine di sostenere l'autonoma	
	iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in	
	forma associata, a:	
	- perseguire il bene comune;	
	- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e	
	protezione sociale, favorendo la partecipazione,	
	l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;	

	- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.	
	Articolo 4) Oggetto	
	4.1 L'Associazione nasce dall'esigenza di diffondere una visione reale ma positiva delle caratteristiche della Sindrome Down e dalla volontà di sviluppare e risolvere tutte le problematiche legate a tale condizione. Da qui la volontà di riunire i genitori, i parenti e i tutori di soggetti con S.D. per alleviarne l'onere psicologico, favorire il processo di accettazione dei loro bimbi, coordinarne l'attività di recupero sin dalla nascita ed offrire, in ogni fase della vita, consulenze specifiche soprattutto con la collaborazione di esperti.	
	4.2. L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	

	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio	
	2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5	
	del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei	
	tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.	
	4.3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può	
	svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che	
	costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività	
	diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti	
	prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.	
	4.4 L'Associazione, conformemente a quanto stabilito	
	dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di	
	interesse generale sopra individuate con modalità erogativa,	
	mutualistica, economica, secondo le determinazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,	

	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	4.5 Nell'ambito di tali attività e allo scopo di realizzare	
	le finalità sociali l'Associazione potrà:	
	a) Gestire e/o creare opere nel territorio della Provincia	
	di Perugia;	
	b) promuovere, organizzare e gestire gli incontri dei	
	genitori per scambiare idee ed esperienze nell'ambito di un	
	"Progetto di Pedagogia dei genitori e diversabilità";	
	c) coordinare i rapporti tra famiglia e strutture socio	
	sanitarie ed istituzionali;	
	d) promuovere, organizzare e gestire ogni attività ed	
	iniziativa atta a favorire la preparazione ed il conseguente	
	inserimento di tutte le persone con S. D. nella società e	
	nel mondo del lavoro e la loro integrazione a tutti i	
	livelli, onde assicurare il pieno rispetto e la completa	
	parità dei diritti delle stesse riconosciuti dalla	
	costituzione vigente;	
	e) promuovere ed assicurare il dovuto inserimento dei	
	bambini e dei ragazzi con S.D. nelle scuole di ogni ordine e	
	grado, nei modi, nelle forme e con le iniziative, più adatti	
	al conseguimento degli scopi di cui al punto precedente;	

	f) promuovere, organizzare e gestire attività di	
	informazione, formazione e sostegno rivolte alla famiglia,	
	alla scuola, agli operatori sociali e sanitari o chiunque	
	svolga attività inerenti alla S.D.;	
	g) raccogliere ogni informazione sulla natura, gli aspetti	
	genetici, clinici, riabilitativi e sociali inerenti la S. D.	
	per promuoverne la divulgazione al più vasto pubblico,	
	avvalendosi anche di consulenti esterni;	
	h) diffondere tra le famiglie, i parenti ed i tutori la	
	conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e	
	previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono	
	affetti da S.D., ed adoperarsi per l'applicazione delle	
	leggi esistenti;	
	i) organizzare, in collaborazione con istituzioni, enti e	
	soggetti, pubblici e privati, corsi di formazione per le	
	persone con S.D. per favorire la promozione e il	
	miglioramento della conoscenza delle stesse;	
	l) favorire una rete di scambio fra operatori sociali,	
	istituzionali e sanitari mediante la realizzazione di	
	pubblicazioni didattico - informative, convegni, corsi, sito	
	internet;	
	m) promuovere attività in linea con le finalità	
	dell'associazione, stipulare convenzioni con enti pubblici o	
	privati, nonché patrocinare e curare iniziative, opportune	
	per il reperimento di finanziamenti atti a perseguire le	

	finalità suddette;	
	1) promuovere percorsi di inserimento lavorativo per persone	
	con Sindrome Down creando collaborazioni con aziende.	
	Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa	
	Applicabile, di volontari e di lavoratori dipendenti.	
	5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in	
	favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro	
	limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei	
	soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria. L'Associazione assicura i	
	propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per	
	la responsabilità civile verso terzi.	

	5.3 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare	
	riferimento agli Enti del Terzo Settore.	
	Articolo 6) Durata	
	6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.	
	Articolo 7) Associati	
	7.1. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:	
	a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno	
	partecipato alla costituzione dell'Associazione;	
	b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi	
	quali membri dell'Associazione in ragione delle loro	
	caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;	
	c) Associati Ordinari, i quali sono i membri	
	dell'Associazione diversi dai precedenti;	
	precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli	
	Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce	
	indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.	
	Articolo 8) Ammissione degli Associati	
	8.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta	
	aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di	
	Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora	
	innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le	
	finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in	
	caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti	

			dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.	
	8.2.	L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al		
		respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui		
		essa va indirizzata.		
	8.3.	Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla		
		Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.		
	8.4.	Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del		
		predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta		
		dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia		
		comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si		
		intende accettata.		
	8.5.	In caso di respingimento della Domanda, la relativa		
		deliberazione deve essere adeguatamente motivata.		
	8.6.	Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la		
		qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la		
		comunicazione dell'accoglimento della Domanda e la		
		deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli		
		associati.		
	8.7.	Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento		
		contenente la disciplina inerente alla presentazione delle		
		domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere		
		con i soggetti che abbiano presentato la domanda di		
		ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura		
		per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda		
		sia stata accolta.		

	Articolo 9) Recesso dell'Associato	
	9.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento,	
	comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di	
	cessare conseguentemente la sua qualità di Associato	
	9.2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata	
	mediante lettera raccomandata o con posta elettronica	
	certificata.	
	9.3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal	
	momento della ricezione della comunicazione di recesso da	
	parte dell'Associazione.	
	9.4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in	
	capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del	
	recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al	
	pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio	
	nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	
	Articolo 10) Esclusione dell'Associato	
	10.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione	
	dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto	
	agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per	
	gravi motivi.	
	10.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta	
	l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli	
	non può intervenire alla riunione in cui si discute e si	
	delibera l'esclusione.	
	10.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione	

	in base alla quale la decisione è stata adottata, deve	
	essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera	
	raccomandata o posta elettronica certificata.	
	10.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento	
	della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di	
	partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e	
	all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in	
	cui essa è comunicata all'Associato escluso.	
	10.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione	
	delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del	
	secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata	
	all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa	
	sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.	
	10.6. L'Associato del quale sia stata deliberata	
	l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale	
	dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione	
	è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel	
	corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa	
	della deliberazione di esclusione.	
	Articolo 11) Patrimonio iniziale	
	11.1. Il patrimonio è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00)	
	interamente in denaro costituito dai versamenti degli	
	associati. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere	
	successivamente integrato.	
	Articolo 12) Entrate	

	12.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto	
	della Normativa Applicabile, mediante:	
	a) il percepimento della Quota Annuale;	
	b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata	
	dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	c) gli apporti degli Associati diversi da quelli	
	specificamente destinati a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non	
	specificamente destinate a incremento del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;	
	f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività dell'Associazione) gli eventuali avanzi di	
	gestione, comunque denominati;	
	h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;	
	i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non	
	specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	Articolo 13) Quota Iniziale e Quota Annuale	
	13.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata	
	al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro	
	il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la	

"Quota Iniziale").

13.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

13.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo
inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota
Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 14) Ricezione di finanziamenti

14.1. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma

	scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di	
	apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha	
	effettuato l'erogazione;	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di	
	interesse non deve essere superiore al tasso massimo	
	prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un	
	punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in	
	misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa	
	Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso	
	contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso	
	massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di	
	un punto percentuale.	
	14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli	
	Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori	
	rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota	
	Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare	
	apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo	
	Statuto o alla Normativa Applicabile.	
	Articolo 15) Irripetibilità di apporti e versamenti	
	15.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
	che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è	
	ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a	
	qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno	
	in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di	
	morte, di estinzione, di recesso o di esclusione	

	dell'Associato dall'Associazione.	
	15.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
	che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto	
	terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun	
	diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività	
	dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione	
	all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa	
	Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di	
	partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né	
	alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia	
	considerabile come di titolarità dell'Associato o del	
	soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o	
	che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione	
	a titolo particolare né per successione a titolo universale,	
	né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	Articolo 16) Incremento del patrimonio	
	16.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:	
	a) per effetto di apporti degli Associati destinati a	
	incremento del patrimonio dell'Associazione) per effetto di	
	elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate	
	a incremento del patrimonio dell'Associazione;	
	c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e	
	destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del	
	patrimonio dell'Associazione;	

	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano	
	provocato una diminuzione del valore del patrimonio	
	dell'Associazione;	
	e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a	
	patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate	
	ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta	
	non occorrente per finanziare l'attività corrente	
	dell'Associazione.	
	Articolo 17) Salvaguardia del patrimonio	
	17.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la	
	prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare	
	la consistenza del patrimonio dell'Associazione.	
	17.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il	
	patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio	
	ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa	
	Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di	
	perizia, prudenza e diligenza.	
	17.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio	
	Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e	
	diligenza, di destinare porzioni di patrimonio	
	dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente	
	della Associazione.	
	Articolo 18) Divieto di distribuzione	
	18.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	

	fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Articolo 19) Organi	
	19.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli	
	"Organi"):	
	a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la	
	"Assemblea");	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il	
	"Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo	
	(d'ora innanzi, il "Vice Presidente");	
	d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il	
	"Segretario");	
	e) il Tesoriere;	
	f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia	
	facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);	
	g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea);	
	h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia	

	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea).	
	Articolo 20) Assemblea degli associati - Principi generali	
	20.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	20.2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno	
	diritto di voto tutti gli associati in regola con il	
	pagamento della quota associativa e che siano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a	
	quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.	
	20.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei	
	principi di democraticità, di pari opportunità e di	
	eguaglianza di tutti gli Associati.	
	20.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo	
	collegiale.	
	Articolo 21) Competenze dell'Assemblea	
	21.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio	
	d'esercizio.	
	21.2. L'Assemblea inoltre:	
	a) delinea gli indirizzi generali dell'attività	
	dell'Associazione;b) nomina e revoca i membri del Consiglio	
	Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il	
	Tesoriere;c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o	
	qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo	
	e ne dispone la revoca;d) nomina, ove sia obbligatorio per	

	legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore	
	Legale e ne dispone la revoca;e) delibera sulle modifiche	
	all'atto costitutivo e allo Statuto;f) approva ogni	
	regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto	
	demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui	
	emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare	
	l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in	
	particolare, approva il regolamento che disciplina lo	
	svolgimento dell'Assemblea;g) delibera la trasformazione, la	
	fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione	
	dell'Associazione;h) delibera su ogni altra materia	
	attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla	
	Normativa Applicabile.	
	Articolo 22) Convocazione dell'Assemblea	
	22.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta	
	questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da	
	almeno 1/5 (un quinto) degli Associati o da almeno 1/3 (un	
	terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.	
	22.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della	
	Provincia di Perugia.	
	22.3. La comunicazione della convocazione deve essere	
	effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna	
	brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un	
	riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i	
	punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo	

	dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo	
	dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.	
	22.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza:	
	a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica	
	risultanti dal Libro degli Associati;b) ai Consiglieri e ai	
	membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta	
	elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o	
	successivamente.	
	22.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a	
	deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti	
	i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 23) Presidenza dell'Assemblea	
	23.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza,	
	dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine,	
	su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del	
	Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.	
	23.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal	
	Segretario.	
	23.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo	
	svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati	
	delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato	

	conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente	
	dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di	
	supervisione durante la sua redazione.	
	Articolo 24) Deliberazioni dell'Assemblea	
	24.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in	
	prima convocazione se è presente la maggioranza degli	
	iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci	
	intervenuti.	
	L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con	
	la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in	
	prima convocazione e con la presenza della metà più uno	
	degli associati in seconda convocazione.	
	L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti;	
	per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal	
	successivo articolo 24.7 del presente statuto.	
	24.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi	
	nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	24.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di	
	esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano	
	iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.	
	24.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.	
	24.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di	

	voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del	
	Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo,	
	Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato	
	non può ricevere più di due deleghe.	
	24.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il	
	voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti,	
	in proprio o per delega.	
	24.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo	
	scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto	
	favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima	
	che in seconda convocazione.	
	24.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la	
	dichiarazione di astensione dal voto si considerano come	
	assenza del dichiarante dall'Assemblea.	
	24.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati (il collegamento solo in via audio è consentito	
	unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti	
	Associati), a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento degli Associati. Lo svolgimento dell'assemblea,	
	sia ordinaria che straordinaria, in videoconferenza è	
	consentita sempre che tutti i partecipanti siano	
	identificati e sia loro permesso di seguire la discussione	
	in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla	

	trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla	
	votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il	
	segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso	
	della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa	
	verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa	
	le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno	
	valide.	
	Articolo 25) Competenze del Consiglio Direttivo	
	25.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto	
	all'amministrazione dell'Associazione.	
	25.2. Al Consiglio Direttivo compete di:	
	a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e	
	disporne la revoca;b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il	
	Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;c)	
	gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli	
	indirizzi delineati dall'Assemblea;d) compiere qualsiasi	
	atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e	
	per conto dell'Associazione;e) approvare la bozza del	
	bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;f) deliberare in ordine all'ammissione di	
	nuovi Associati;g) deliberare in ordine all'esclusione degli	
	Associati;h) deliberare in ordine al trasferimento della	
	sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;i)	

	svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla	
	Normativa Applicabile come di competenza dell'organo	
	amministrativo dell'Associazione.	
	25.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera	
	utilizzando il metodo collegiale.	
	25.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la	
	nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi	
	poteri.	
	Articolo 26) Composizione del Consiglio Direttivo	
	26.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta	
	dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di	
	cinque a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono	
	compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e	
	il Tesoriere.	
	26.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone	
	fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono	
	indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone	
	fisiche.	
	Articolo 27) Gratuità dell'incarico	
	27.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice	
	Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del	
	Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	

Articolo 28) Durata della carica

28.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

28.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

28.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

28.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 29) Convocazione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

29.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione

	del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco	
	delle materie da trattare.	
	29.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i	
	Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è	
	spedito almeno tre giorni prima.	
	29.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente	
	costituito, anche in assenza delle suddette formalità di	
	convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e	
	tutti i membri dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 30) Deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	30.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito	
	qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	30.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o,	
	in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice	
	Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.	
	30.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte	
	con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	presenti.	
	30.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione	
	occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	in carica.	
	30.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi	
	presiede la riunione.	
	30.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la	

	dichiarazione di astensione dal voto si considerano come	
	assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio	
	Direttivo.	
	30.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il	
	voto determinante di un Consigliere in conflitto di	
	interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un	
	danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta	
	giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e	
	dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti	
	acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti	
	in esecuzione della decisione.	
	30.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	

	d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria,	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali	
	gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Articolo 31) Comitato Esecutivo	
	31.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da	
	altri tre Consiglieri.	
	31.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona,	
	secondo le medesime norme applicabili al Consiglio	
	Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.	
	31.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei	
	suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei	
	(mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites)	
	il potere di compiere determinati atti o categorie di atti	
	in nome e per conto della Associazione.	
	Articolo 32) Presidente e Vice Presidente	
	32.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale	
	rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.	
	Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:a)	
	effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e	
	di curarne il legittimo ed efficiente andamento;b)	
	verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei	
	regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa	

	Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei	
	regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o	
	l'opportunità;c) convocare l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;d)	
	predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre	
	all'approvazione del Consiglio Direttivo;e) rappresentare	
	l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su	
	deliberazione del Consiglio Direttivo;f) attribuire, ove sia	
	necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione	
	anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.	
	32.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente	
	riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.	
	32.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il	
	Presidente può anche compiere atti di straordinaria	
	amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare	
	il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
	32.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni	
	sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito	
	all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto	
	dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente	
	costituisce per i terzi prova dell'impedimento del	
	Presidente.	
	Articolo 33) Segretario	
	33.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplorazione	
	delle attività esecutive che si rendano necessarie od	

		opportune per l'amministrazione dell'Associazione.	
	33.2.	Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.	
	33.3.	Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.	
	Articolo 34) Tesoriere		
	34.1.	Il Tesoriere:a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.	
	Articolo 35) Organo di Controllo e Revisione Legale		
	35.1.	L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei	

	quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di	
	Presidente del Collegio dei Controllori.	
	35.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato	
	anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un	
	Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori	
	Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano	
	in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla	
	carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con	
	effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del	
	Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla	
	carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori	
	Effettivi.	
	Articolo 36) Durata in carica dell’Organo di Controllo	
	36.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi	
	e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per	
	l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo	
	esercizio di durata della sua carica.	
	36.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.	
	Articolo 37) Funzionamento dell’Organo di Controllo	
	37.1. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di	
	diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio	
	Direttivo e del Comitato Esecutivo.	
	37.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente	
	ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia	
	fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei	

Controllori.

	Controllori. Non sono ammessi né il voto per delega né il	
	voto per corrispondenza.	
	37.9. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con	
	gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei membri del Collegio dei	
	Controllori. In tal caso, è necessario che:a) sia consentito	
	al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;b) in ogni luogo	
	audio/video collegato si predisponga il foglio delle	
	presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei	
	partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di	
	presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;c)	
	sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;d) sia consentito	
	agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;e) ove non si tratti di adunanza in	
	forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove sono presenti il presidente	

	dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 38) Compenso dell'Organo di Controllo	
	I membri dell'Organo di Controllo prestano la loro opera	
	gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione.	
	Articolo 39) Esercizi associativi	
	39.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla	
	base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1	
	gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 40) Libri, Registri, bilancio/rendiconto annuale	
	40.1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili	
	prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo	
	Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:	
	-Libro degli associati	
	-Registro dei volontari che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale	
	-Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea	
	degli associati	
	-Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo	
	-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali	
	altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.	
	Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime	
	norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli	

	Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato	
	anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.	
	40.2. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e	
	delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del	
	Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni	
	Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio	
	Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare	
	l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.	
	40.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo e tenuto a cura del Consiglio Direttivo	
	e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun	
	membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne	
	copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto	
	Libro.	
	40.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e	
	può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun	
	membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne	
	copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare	
	detto Libro.	
	40.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri	
	dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non	
	hanno il diritto di esaminare detto Libro.	
	40.6 Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato	

	Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione	
	dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di	
	missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e finanziario dell'ente con le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi,	
	rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il	
	bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per	
	cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica	
	descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e	
	prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali,	
	immateriali, finanziarie. Il Consiglio Direttivo documenta	
	il carattere secondario e strumentale delle attività diverse	
	di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a	
	seconda dei casi, nella relazione di missione o in una	
	annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio	
	sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo	
	settore.	
	40.7 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale,	
	l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta	
	pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a	
	mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e	
	trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di	

